

Bruxelles, 28 novembre 2014 (OR. en)

16137/14

Fascicolo interistituzionale: 2013/0371 (COD)

LIMITE

ENV 943 MI 949 IND 362 CONSOM 259 CODEC 2373

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	15845/13 ENV 1028 MI 974 IND 305 CONSOM 186 CODEC 2473 - COM(2013) 761 final
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero
	- Accordo politico

1. Il 5 novembre 2013, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di direttiva che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero, basata sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La proposta mira a limitare le conseguenze negative sull'ambiente della trasformazione delle borse di plastica in immondizia, a promuovere la prevenzione dei rifiuti e conseguire un uso più efficiente delle risorse.

2. Il <u>Parlamento europeo</u> ha votato la sua risoluzione legislativa in prima lettura il 16 aprile 20014¹, adottando 43 emendamenti.

_

Doc. 9044/14. Relatrice del PE, Margrete Auken, deputato danese del Parlamento europeo per il Gruppo Verde.

Il <u>Comitato economico e sociale europeo</u> ha votato il suo parere il 26 febbraio 2014 e il Comitato delle regioni ha votato il suo parere il 3 aprile 2014.

3. Su mandato del <u>Comitato dei rappresentanti permanenti</u>, la <u>presidenza</u> ha avviato negoziati con il <u>Parlamento europeo</u> al fine di raggiungere un rapido accordo in seconda lettura sulla proposta in oggetto.

A seguito di tre triloghi informali, tenutisi il 14 ottobre, il 4 novembre e il 17 novembre 2014, la <u>presidenza</u> ha presentato un testo di compromesso finale che è stato approvato all'unanimità dal Comitato dei rappresentanti permanenti nella riunione del 21 novembre 2014.

- 4. Successivamente, il 25 novembre 2014, il <u>presidente della commissione ENVI del Parlamento europeo</u> ha inviato una lettera al presidente del Coreper in cui dichiarava che, qualora il Consiglio trasmetta formalmente al Parlamento europeo la sua posizione quale concordata, previa verifica effettuata dai giuristi-linguisti, egli, insieme alla relatrice, raccomanderà alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti nella seconda lettura del Parlamento.
- 5. Il <u>Comitato dei rappresentanti permanenti</u> potrebbe pertanto invitare il Consiglio "Ambiente" a confermare il suo accordo politico sul testo concordato con il Parlamento europeo, che figura nell'allegato della presente nota, nella sessione del 17 dicembre 2014.
- 6. Si rileva che possono essere presentate una o più dichiarazioni da iscrivere a verbale del Consiglio.

16137/14 egi/pdn/S 2
DG E 1A **LIMITE IT**

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea²,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

previa consultazione del Comitato delle regioni⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

_

^{*} Il testo sarà sottoposto a revisione giuridico-linguistica.

² GU C ... del ..., pag.

³ GU C ... del ..., pag.

⁴ GU C

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ è stata adottata al fine di prevenire o ridurre l'impatto degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull'ambiente.

 Benché le borse di plastica costituiscano un imballaggio ai sensi di tale direttiva, le relative disposizioni non contemplano misure specifiche legate al consumo di tali borse.
- (2) Il consumo di borse di plastica si traduce in elevati livelli di inquinamento da immondizia e in un uso inefficiente delle risorse. Il problema è inoltre destinato ad aggravarsi in assenza di interventi in materia. L'inquinamento da borse di plastica [...] si traduce in inquinamento ambientale e aggrava il diffuso problema della dispersione dei rifiuti nei corpi idrici, minacciando gli ecosistemi acquatici di tutto il mondo.
- (2 bis) Inoltre, l'accumulo di borse di plastica nell'ambiente ha un impatto decisamente negativo su determinate attività economiche.
- (3) Le borse di plastica **in materiale leggero** con uno spessore inferiore a 50 micron, che rappresentano la grande maggioranza delle borse di plastica consumate nell'Unione, vengono riutilizzate meno rispetto a borse di spessore superiore, **pertanto finiscono più rapidamente tra i rifiuti** e, **essendo leggere**, comportano un maggiore rischio di trasformarsi in immondizia.
- (3 bis) Gli attuali tassi di riciclaggio delle borse di plastica in materiale leggero sono molto bassi e non raggiungeranno verosimilmente livelli significativi in un futuro prossimo, a causa di una serie di difficoltà pratiche ed economiche.
- (3 ter) Nella gerarchia dei rifiuti la prevenzione è al primo posto. Tuttavia, le borse di plastica hanno molteplici usi e il loro consumo continuerà in futuro. Per impedire che le borse di plastica necessarie finiscano nell'ambiente, occorre prevedere misure adeguate e informare i consumatori in merito alle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti.

⁵ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

- **(4)** Il livelli di consumo delle borse di plastica variano notevolmente nell'Unione a causa delle differenze nelle abitudini di consumo e nella coscienza ambientale, così come in funzione dell'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri. Alcuni Stati membri sono riusciti a ridurre notevolmente i livelli di consumo delle borse di plastica: il consumo medio nei sette Stati membri più virtuosi è pari a solo il 20% del consumo medio nell'UE.
- (4 bis) La disponibilità e l'accuratezza di dati sull'attuale consumo di borse di plastica in materiale leggero variano da uno Stato membro all'altro. È di fondamentale importanza disporre di dati accurati e comparabili sul consumo per valutare l'efficacia delle misure di riduzione e assicurare condizioni uniformi di attuazione. Pertanto, è necessario sviluppare una metodologia comune per il calcolo del consumo annuale pro capite di borse di plastica in materiale leggero allo scopo di sorvegliare i progressi compiuti nella riduzione del consumo di borse di plastica in materiale leggero.
- (4 ter) Inoltre, è provato che le informazioni ai consumatori svolgono un ruolo decisivo nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione del consumo di borse di plastica. A tal fine, è necessario impegnarsi a livello istituzionale per sensibilizzare maggiormente il pubblico circa gli effetti ambientali delle borse di plastica e liberarsi dall'idea ancora diffusa che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso.
- (5) Al fine di favorire livelli **sostenuti** di riduzione del consumo medio di borse di plastica in materiale leggero, occorre che gli Stati membri adottino misure per diminuire in modo significativo il consumo di borse con uno spessore inferiore ai 50 micron, in linea con gli obiettivi generali della politica sui rifiuti dell'Unione e della gerarchia dei rifiuti dell'UE, di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive⁶. Occorre che tali misure di riduzione tengano conto degli attuali livelli di consumo delle borse di plastica nei singoli Stati membri, considerando che l'impegno sarà tanto più ambizioso quanto più alti sono i livelli di consumo, e anche delle riduzioni già realizzate. Al fine di monitorare i progressi compiuti nel ridurre l'uso di borse di plastica in materiale leggero, le autorità nazionali forniranno dati circa il relativo uso ai sensi dell'articolo [...] 12 della direttiva 94/62/CE.

GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

- (6) Le misure che devono essere adottate dagli Stati membri possono prevedere l'uso di strumenti economici come la fissione del prezzo, imposte e prelievi, che si sono dimostrati particolarmente efficaci nella riduzione dell'uso delle borse di plastica, nonché di restrizioni alla commercializzazione, come i divieti in deroga all'articolo 18 della direttiva 94/62/CE [...] purché le restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie.
- (6 bis) Le misure possono variare in funzione dell'impatto ambientale che le borse di plastica in materiale leggero hanno quando vengono recuperate o smaltite, con riferimento ad esempio alle loro proprietà di riciclaggio e compostaggio, la loro durabilità o l'uso specifico previsto delle borse e con riguardo a eventuali effetti nocivi di sostituzione.
- (6 ter) Gli Stati membri possono scegliere di esonerare le borse di plastica in materiale ultraleggero fornite come imballaggio primario per prodotti alimentari sfusi, ove sia necessario per scopi igienici oppure se il loro uso previene la produzione di rifiuti alimentari.
- (6 quater) I proventi generati dalle misure adottate in virtù della presente direttiva allo scopo di realizzare una riduzione sostenuta del consumo di borse di plastica in materiale leggero possono essere utilizzati nel modo in cui gli Stati membri ritengono appropriato.
- (6 quinquies) I programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale e i programmi educativi per i bambini possono svolgere un ruolo importante nella riduzione dell'uso delle borse di plastica.
- (6 sexies) La norma europea EN 13432 relativa ai "Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi" stabilisce le caratteristiche che un materiale deve possedere per essere considerato "compostabile": poter essere riciclato attraverso un processo di recupero organico comprendente il compostaggio e la digestione anaerobica. La Commissione dovrebbe chiedere al Comitato europeo di normazione di definire una norma distinta per gli imballaggi da compostaggio domestico.

- (6 septies) Alcune borse di plastica sono indicate dai produttori come "oxo-biodegradabili" o "oxo-degradabili". In tali tipi di borse di plastica, gli additivi sono incorporati nella plastica convenzionale. Per effetto della presenza di detti additivi, col tempo la plastica si scompone in particelle minute che permangono nell'ambiente. È quindi fuorviante definire "biodegradabili" borse di plastica di questo tipo dal momento che potrebbero non essere una soluzione all'inquinamento da immondizia ma che, al contrario, potrebbero aumentare l'inquinamento. La Commissione dovrebbe esaminare l'impatto sull'ambiente dell'uso delle borse di plastica oxo-degradabili e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio comprendente, se opportuno, l'elaborazione di misure volte a limitarne l'uso o a ridurne l'impatto nocivo.
- (7) È opportuno che le misure **che gli Stati membri devono adottare per** ridurre il consumo di borse di plastica **portino a una riduzione sostenuta del consumo di borse di plastica in materiale leggero** e non comportino un incremento globale della produzione di imballaggi.
- (7 bis) È importante che vi sia un riconoscimento a livello dell'Unione delle etichette o dei marchi per le borse biodegradabili e compostabili.
- (8) Le misure di cui alla presente direttiva sono coerenti con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni dal titolo "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" ⁷e sono intese a contribuire alle azioni contro l'inquinamento da immondizia adottate in conformità della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)⁸.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 94/62/CE,

_

⁷ COM(2011) 571 definitivo

⁸ GU L 164 del 25.6.2008, pagg. 19-40

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 94/62/CE è così modificata:

- 1) All'articolo 3 sono inseriti i punti da 2 bis a **2 sexies** [...]:
 - "2 bis. "plastica": un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5) del regolamento 1907/2006 a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse.
 - 2 ter. "borse di plastica": borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori nei punti vendita di merci o prodotti.
 - 2 quater. "borse di plastica in materiale leggero": borse di plastica [...] con uno spessore inferiore a 50 micron [...].
 - 2 quinquies. "borse di plastica in materiale ultraleggero": borse di plastica con uno spessore inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi se ciò contribuisce a prevenire la produzione di rifiuti alimentari.
 - 2 sexies. "borse di plastica oxo-degradabili": borse composte da materiali di materia plastica contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti plastici."
- 2) All'articolo 4 sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater [...]:
 - "1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare sul loro territorio una riduzione **sostenuta** del consumo di borse di plastica in materiale leggero [...].

Tali misure possono comprendere il ricorso a obiettivi di riduzione a livello nazionale, il mantenimento o l'introduzione di strumenti economici nonché restrizioni alla commercializzazione in deroga all'articolo 18 della presente direttiva, purché le restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie.

Tali misure possono variare in funzione dell'impatto ambientale che le borse di plastica in materiale leggero hanno quando vengono recuperate o smaltite, con riferimento alle loro proprietà di compostaggio, di durabilità o dell'uso specifico previsto.

Le misure adottate dagli Stati membri includono l'una o l'altra delle seguente opzioni o entrambe:

- a) adozione di misure atte ad assicurare che il livello di consumo annuale non superi 90 borse di plastica di materiale leggero pro capite entro il 31 dicembre 2019 e 40 borse di plastica di materiale leggero pro capite entro il 31 dicembre 2025, rispettivamente, o obiettivi equivalenti in peso. Le borse di plastica in materiale ultraleggero possono essere escluse dagli obiettivi di consumo nazionali;
- b) adozione di strumenti atti ad assicurare che, entro il 31 dicembre 2018, le borse di plastica in materiale leggero non siano fornite gratuitamente nei punti vendita di merci e prodotti, salvo che siano attuati altri strumenti di pari efficacia. Le borse di plastica in materiale ultraleggero possono essere escluse da queste misure.

Dal ... ⁸ gli Stati membri riferiscono sul consumo annuale di borse di plastica di materiale leggero [...] allorché riferiscono alla Commissione in conformità dell'articolo [...] 12 della presente direttiva.

Entro il ...⁹, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia di calcolo del consumo annuale pro capite delle borse di plastica in materiale leggero e adatta i modelli di segnalazione adottati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 della presente direttiva. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

1 ter. Fatto salvo l'articolo 15 gli Stati membri possono adottare misure tra cui strumenti economici e obiettivi di riduzione nazionali in ordine a qualsiasi tipo di borse di plastica, indipendentemente dal loro spessore.

1 quater. Oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 1 bis la Commissione e gli Stati membri incoraggiano attivamente, al meno nel primo anno successivo alla data di recepimento della presente direttiva, campagne di informazione e di sensibilizzazione sull'impatto ambientale nocivo dell'uso eccessivo di borse di plastica in materiale leggero.

2 bis) È inserito un nuovo articolo 6 bis:

"Entro il ...¹⁰ la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il disciplinare delle etichette o dei marchi per garantire il riconoscimento a livello dell'Unione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili e fornire ai consumatori le informazioni corrette sulle proprietà di compostaggio di tali borse. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

⁸ GU: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva + 36 mesi.

⁹ GU: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva + 12 mesi."

Gli Stati membri assicurano che le borse di plastica biodegradabili e compostabili siano etichettate conformemente al disciplinare di cui all'atto di esecuzione al più tardi 18 mesi dopo l'adozione.

2 ter)È inserito un nuovo articolo 6 ter:

- "1. Entro il ...¹¹ la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta l'efficacia delle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis a livello dell'UE nel contrastare l'inquinamento da immondizia, modificare il comportamento dei consumatori e promuovere la prevenzione dei rifiuti. Se dalla valutazione emerge che le misure adottate non sono efficaci, la Commissione esamina altre modalità possibili per conseguire una riduzione dei consumi di borse di plastica in materiale leggero, tra cui la fissazione di obiettivi realistici e raggiungibili a livello dell'UE e, in caso, presenta una proposta legislativa.
- 2. Entro il ...¹² la Commissione sottopone una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che esamina l'impatto dell'uso di borse di plastica oxo-degradabili sull'ambiente e, in caso, presenta una proposta legislativa.
- 3. La Commissione valuta gli impatti dei cicli di vita delle diverse soluzioni possibili al fine di ridurre il consumo delle borse di plastica in materiale ultraleggero entro il ...¹³ e, in caso, presenta una proposta legislativa.

¹⁰ GU: inserire la data – due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva."

¹¹ GU: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva + 78 mesi.

GU: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva + 24 mesi.

GU: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva + 24 mesi."

2 quater) All'articolo 22, il paragrafo 3 bis, primo comma è così modificato:

"3 bis. Purché gli obiettivi di cui all'articolo 4 (prevenzione) e all'articolo 6 (recupero e riciclaggio) siano raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis e all'articolo 7 mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati."

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [...] diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente